


COMUNE DI FUSIGNANO
(Provincia di Ravenna)

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI FUSIGNANO PER L'ANNO 2010**

Il giorno 21 del mese di dicembre dell'anno 2010, a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Fusignano, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica, nella persona del **Presidente:**

Segretario Generale (Marco Mordenti) 

R.S.U., nelle persone di:

CAVALLUCCI GIAN PAOLO (assente)

GUERRA GIOVANNI (assente)


TRIOSCHI PAOLO (assente)

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Corinna Armuzzi (CGIL FP) 

Fabio Tommasoni (UIL FPL) 

Roberto Baroncelli (CISL FPS) 

Sergio Menegatti (DICCAP - SULPM) 

(Il CSA Regioni e Autonomie Locali risulta assente benché invitato)

Richiamata la preintesa siglata il 19/10/2010 e la delibera della Giunta n. 92 del 19/11/2010 che autorizza la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità economica 2010;

sottoscrivono l'allegato di contratto collettivo decentrato integrativo;

**ART.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E RACCORDO CON LA
NORMATIVA VIGENTE**

1. Il presente Contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2010. Per le parti non modificate si richiamano integralmente il CCDI del 20/12/2005 e il CCDI del 22/12/2008.

2. La decorrenza della efficacia e della applicabilità delle clausole del CCDI, che è fissata nel giorno successivo alla data di definitiva stipulazione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure previste dal C.C.N.L. del 22.01.2004; viene fatto, comunque, salvo il caso particolare in cui specifiche ed espresse prescrizioni contrattuali, in relazione all'istituto o alla materia trattati, stabiliscano una diversa data di decorrenza.

3. Le parti prendono atto che alla luce della vigente normativa (art. 9, comma 17 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010), fatte salve eventuali modifiche, per il triennio 2010 – 2012 non sarà stipulato il CCNL. Pertanto la contrattazione integrativa non disporrà per detto periodo di ulteriori risorse rispetto a quelle consentite dai precedenti contratti nazionali e non limitate a specifiche annualità. Inoltre, ai sensi del comma 2 bis del suddetto art. 9, dall'1/1/2011 al 31/12/2013 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non potranno superare quelle del 2010, salvo riduzione proporzionale in caso di decremento del personale o incremento, sempre proporzionale, in caso di incremento dell'organico.

ART.2 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

1. Le parti, dato atto che le clausole difformi rispetto ai vincoli del contratto nazionale o comportanti oneri non previsti negli strumenti di programmazione, sono nulle e non applicabili, nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di clausole contrattuali contenute nel presente Contratto, si incontrano entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

ART.3 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Gli importi per l'applicazione di questo istituto andranno ad integrare il fondo destinato agli istituti variabili e saranno erogati secondo le modalità indicate in appositi regolamenti concertati, a fini di omogeneità nell'area, dalle delegazioni sindacale e di parte pubblica della Bassa Romagna.

2. Gli oneri e l'IRAP su questi incentivi sono a carico dei dipendenti beneficiari.

3. Dalla data della stipula del presente contratto integrativo l'ente nella quantificazione degli incentivi da destinare al personale interno ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs 163/2006 aggiungerà l'importo dell'IRAP.

4. Il presente articolo sostituisce l'art. 6 del CCDI del 20/12/2005.

ART. 4 - COMPENSI PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE DAL PERSONALE

1. Le parti concordano di definire come disagiate quelle particolari condizioni di espletamento dell'ordinaria attività lavorativa che consista in una oggettiva disparità nei confronti della generalità dei lavoratori dell'Ente. Tali condizioni non possono comunque essere riferibili ad analoghe situazioni già disciplinate nell'ambito del CCNL e comportanti indennità quali ad esempio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, indennità di turno, rischio, maneggio valori, vigilanza, lavoro straordinario e maggiorazioni orarie.

2. L'indennità di disagio viene corrisposta alle seguenti posizioni di lavoro nella misura a fianco di ciascuna indicata:

a) **personale impegnato nelle gestioni associate**, ad esclusione di quello beneficiario di incentivi da progetti speciali o da specifiche norme di legge, prevedendo per gli stessi un

 The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a stylized signature, a signature that appears to be 'Unger', a signature that looks like 'R', a signature that looks like 'A', and a signature that looks like '2' followed by a large, loopy signature.

compenso massimo annuo, secondo i criteri fissati a livello di area. Il suddetto importo verrà determinato tenuto conto delle percentuali di tempo di utilizzo nella gestione associata, dando atto che per l'impegno al 100% del tempo di lavoro per un anno intero è previsto un importo di € 300,00. Il compenso sarà erogato sulla base di una relazione del Capo Settore, che individuerà la percentuale di tempo dedicata agli altri enti ed i mesi di attività svolta per la gestione associata. Conseguentemente sarà percentualizzato l'importo massimo spettante;

b) educatrici impegnate nelle attività estive

In applicazione dell'art. 31, comma 5 del CCNL del 14/9/2000, al personale educativo impegnato nel progetto di ampliamento dei servizi nel periodo estivo si conferma l'indennità di euro 25,82 a settimana per n. 4 settimane;

c) personale che garantisce la propria presenza nelle giornate festive e prefestive, al di fuori dell'orario di servizio

A questo personale, in occasione di celebrazione di matrimoni, si riconosce un compenso di € 28,00 ad intervento. A ciascun addetto non potrà essere erogato un'indennità superiore a € 300,00 annue.

3. Quando non diversamente precisato, i compensi e le indennità si erogano in un'unica soluzione in relazione ai mesi di servizio nell'anno. Il mese si considera per periodi superiori a 15 giorni.

4. Ulteriori tipologie di disagio potranno introdursi con i contratti annuali relativi al riparto delle risorse, soltanto a seguito di modifiche organizzative che le rendano necessarie.

5. Il presente articolo sostituisce l'art. 13 del CCDI del 20/12/2005.

ART. 5 - INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI, TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO - FESTIVO


1. Il pagamento delle indennità di maneggio valori, turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno – festivo avverrà secondo la disciplina prevista dal contratto nazionale di lavoro, nei limiti fissati dai contratti decentrati integrativi annuali con i quali si ripartiranno le risorse.

2. L'indennità di rischio spetta ai sotto elencati profili professionali, qualora l'attività dei dipendenti inquadrati negli stessi sia esposta continuamente e direttamente a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale. A questo fine il Capo Settore segnalerà annualmente con una relazione scritta e motivata al Servizio Amministrazione del Personale i dipendenti che hanno diritto a percepire detta indennità. I profili individuati sono i seguenti: collaboratore professionale capo squadra operai e istruttori di vigilanza. Questa indennità verrà erogata mensilmente.

3. L'indennità di turno sarà erogata mensilmente al personale della polizia municipale, sempre che si verifichino le condizioni della turnazione.

4. L'indennità per orario notturno, festivo e notturno – festivo sarà erogata mensilmente agli istruttori di vigilanza (quando espletano servizi al di fuori delle turnazioni).

5. L'indennità si corrisponde per le sole giornate in cui il dipendente è effettivamente adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa nei seguenti termini:

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a stylized signature, a signature that appears to be 'Clizia', a signature that looks like 'R', a signature that looks like 'D', and a signature that looks like '3' followed by a flourish.

Da € 1.000,00 a € 5.000,00 annui una indennità di € 0,52 al giorno;
da € 5.001,00 a € 20.000,00 annui una indennità di € 0,62 al giorno;
per importi superiori a € 20.001,00 annui una indennità di € 0,78 al giorno .

L'importo annuo maneggiato e le giornate di effettivo impegno del dipendente sono attestate da una relazione del responsabile della struttura di riferimento.

6. Le indennità previste dal presente articolo potranno essere erogate ad ulteriori gruppi di lavoratori con i contratti annuali relativi al riparto delle risorse, soltanto al verificarsi delle condizioni organizzative che rendano necessaria la loro erogazione. A questo fine il Capo Settore produrrà specifiche relazioni alle scadenze concordate con il Servizio Amministrazione del Personale.


7. In attesa dell'accordo sul riparto delle risorse dell'anno successivo, le somme destinate nel precedente accordo al salario accessorio di cui al presente articolo, continuano ad erogarsi nei limiti delle risorse destinate a questi istituti nel presente contratto.

8. Il presente articolo sostituisce l'art. 14 del CCDI del 20/12/2005.

ART. 6 COMPENSI PER LE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DI CATEGORIA B, C, D

1. I compensi per le responsabilità sono destinati al personale di categoria B, C e D non incaricato di posizione organizzativa come segue:

- a) **Ai dipendenti di cat. D con responsabilità di procedimento e/o svolgenti funzioni vicarie o comunque con compiti che comportino elevato grado di responsabilità** viene riconosciuta a tale titolo una indennità fino a € 2.000,00 annua, definita annualmente dal Capo Settore;
- b) Nei Settori convenzionati con altri Enti, qualora le funzioni di Responsabile vengano svolte a favore del Comune da un incaricato a tempo parziale in misura pari o inferiore al 50% (compresa la segreteria convenzionata con altro ente), si attribuisce una indennità di responsabilità per l'attività di coordinamento svolta dagli dipendenti individuati dal rispettivo Capo Settore, in proporzione alle funzioni di coordinamento espletate per l'intero Settore o per parti di esso. Ogni Responsabile di Settore dispone di una somma individuale annua pari ad € 300,00, da attribuire ad uno o più Istruttori, a seconda dell'organizzazione che riterrà più adatta al proprio Settore. Gli atti annuali di individuazione, adeguatamente motivati, sentito il Segretario Generale vengono inviati, a titolo di informazione, alla RSU dell'Ente;
- c) **Ufficiali di stato civile, di anagrafe ed elettorale.** Si prevede un'indennità fino a € 300,00 annui, definita annualmente dal Capo Settore;
- d) **Addetti agli uffici relazioni con il pubblico.** Si prevede un'indennità fino a € 300 annui, definita annualmente dal Capo Settore;
- e) **Collaboratore Professionale capo squadra operai** per il ruolo di coordinamento assegnato e lo svolgimento di funzioni plurime legate alla necessità di rapportarsi sia con i servizi esterni sia con Enti e aziende private. A questo titolo si erogano € 800,00 annui.



2. I suddetti compensi cessano nel caso in cui al dipendente di categoria D interessato venga conferito un incarico di posizione organizzativa.

3. I compensi si erogano proporzionalmente al tempo di lavoro ed al periodo di attività. Il mese si considera per periodi superiori a 15 giorni. Per i compensi di cui ai punti 1) e 2) del comma 1, il periodo di attività è attestato da una relazione del Capo Settore.

4. Il presente articolo sostituisce l'art. 15 del CCDI del 20/12/2005.

ART. 7 CRITERI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE AL DI FUORI DEI TURNI ORDINARI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

1. Le incentivazioni tese a remunerare le attività aggiuntive del personale della polizia municipale (ovvero quelle svolgentesi al di fuori dei turni ordinari del mattino e del pomeriggio) saranno erogate secondo i seguenti criteri:

- a) l'erogazione degli incentivi interesserà il solo personale operativo dell'area di vigilanza addetto al Corpo di Polizia Municipale, appartenente alle categorie C e D;
- b) ne beneficeranno effettivamente soltanto coloro il cui impegno individuale nell'ambito del gruppo sarà stato valutato positivamente dal Comandante. A questo fine si considererà la scheda di valutazione della prestazione dell'anno, che non potrà avere un punteggio inferiore a 280;
- c) l'incentivazione si erogherà a consuntivo in proporzione al numero dei servizi aggiuntivi effettuati. Detti servizi avranno un peso diverso a seconda della fascia oraria in cui saranno svolti. I seguenti avranno peso 1: 17,00 - 23,00; 18,00 - 24,00. I seguenti avranno invece peso 2: 19,00 - 01,00; 20,00 - 02,00; Infine i seguenti avranno peso 3: 21,00 - 03,00; 22,00 - 04,00; 00,00 - 06,00. A questo fine il Comandante produrrà una specifica relazione al Servizio Sviluppo del Personale, nella quale certificherà il numero e la tipologia dei servizi effettuati dai singoli operatori.


2. Al personale di vigilanza sono inoltre attribuite, se ed in quanto dovute: un'indennità di rischio, le indennità di turno, le maggiorazioni orarie per orario notturno, festivo e notturno - festivo, l'indennità per mancato riposo settimanale, la produttività individuale ed il lavoro straordinario.

3. Può inoltre essere erogata l'indennità di responsabilità secondo i criteri e nei limiti degli importi fissati dall'art. 6 del presente CCDI.

ART. 8 - CRITERI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE DELLE INSEGNANTI UTILIZZATE AL NIDO

1. 1. Il progetto incentiva le prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quelle originariamente assegnate svolte dal personale educativo nei confronti di bambini da tre mesi a tre anni, anche in relazione al processo riorganizzativo conseguente alla cessazione del servizio di scuola materna comunale e riconversione di tutto il personale insegnante all'interno dell'Asilo nido comunale. Le incentivazioni tese a remunerare dette attività aggiuntive saranno erogate secondo i seguenti criteri:

- a) l'erogazione di incentivi interesserà il solo personale insegnante utilizzato all'asilo nido;
- b) ne beneficeranno effettivamente soltanto coloro il cui impegno individuale nell'ambito del gruppo sarà stato valutato positivamente dal Capo Settore. A questo fine si



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

considererà la scheda di valutazione della prestazione dell'anno, che non potrà avere un punteggio inferiore a 280/400;

- c) l'incentivazione si erogherà a consuntivo. A questo fine il Capo Settore produrrà una specifica relazione al Servizio Sviluppo del Personale nella quale certificherà l'importo dell'incentivazione da erogare a ciascuna insegnate.

ART. 9 – CRITERI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE DEL PERSONALE IMPEGNATO NELLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

1. Il progetto incentiva le prestazioni aggiuntive del personale addetto ai servizi finanziari, impegnato nel processo riorganizzativo conseguente al collocamento a riposo di una unità non sostituita ed al conferimento della funzione all'Unione. Le incentivazioni tese a remunerare dette attività aggiuntive saranno erogate secondo i seguenti criteri:

- a) l'erogazione di incentivi interesserà il solo personale addetto ai servizi finanziari;
b) ne beneficeranno effettivamente soltanto coloro il cui impegno individuale nell'ambito del gruppo sarà stato valutato positivamente dal Capo Settore. A questo fine si considererà la scheda di valutazione della prestazione dell'anno, che non potrà avere un punteggio inferiore a 280/400;
c) l'incentivazione si erogherà a consuntivo. A questo fine il Capo Settore produrrà una specifica relazione al Servizio Sviluppo del Personale nella quale certificherà l'importo dell'incentivazione da erogare a ciascuna operatrice.

2. Il progetto è attivato per il solo anno 2010, stante l'andata a regime della gestione associata delle ragionerie in Unione.

ART. 10 UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

1. Il fondo di cui al citato art 31 CCNL 22/1/2004 per l'anno **2010** sarà ripartito come segue.

1.1 Istituti contrattuali finanziati con la **parte fissa** del fondo per il salario accessorio

ISTITUTO CONTRATTUALE	PREVENT. (€)
A) Costituire il fondo per corrispondere agli aumenti retributivi relativi alla progressione economica all'interno della categoria: - peo fabbisogno 2010 con assegnazioni 2009 - incremento peo 9.5.2006+11.4.2008+31.7.2009	€ 48.455,01 € 1.930,26
totale	----- € 50.385,27
Somma disponibile per nuove PEO	€ 5.000,00
	TOTALE (escluse le PEO trasferite all'Unione) € 55.385,27
B) Quota PEO da trasferire all'Unione	€ 0,00 + 536,30 per Funari Stefania dall'1/6/2010
C) Somma necessaria al pagamento della indennità di € 774,68 a tutto il personale dell'ex 8 ^a q.f. che ne beneficiava, cui non è stato affidato un incarico di posizione organizzativa.	€ 0,00
D) Inquadramento vigili urbani alla ex 6 ^a q.f. (art.7 - comma 4 CCNL del 31/3/1999)	€ 0,00
E) Indennità educatrici asilo nido (art.31 - comma 7 CCNL del 14/9/2000)	€ 3.718,20

A:

Ugo

RE

6

F) Maggiorazione indennità personale educativo (art.6 CCNL secondo biennio 2000 - 2001)	€ 2.727,36
G) Indennità di comparto (art.33 CCNL 22/1/2004) prevista	€ 21.100,00
H) Indennità di comparto da trasferire all'Unione	€ 2.619,36 + 241,85 = 2.861,21 per Funari Stefania dall'1/6/2010
I) Importo della parte fissa del fondo da trasferire all'Unione	€ 6.339,36
L) Quota incremento percentuale del fondo da CCNL 11/4/2008, ai sensi dell'art. 8, comma 2	€ 618,08
TOTALE PARZIALE	€ 93.285,78
G) Importo disponibile da trasferire alla parte variabile del fondo	€ 78.574,50
TOTALE	€ 171.860,28

1.2 Istituti contrattuali finanziati con la parte variabile del fondo per il salario accessorio

ISTITUTO CONTRATTUALE	PREVENT. (€)
Importo disponibile	€ 15.188,55
Importo trasferito dalla parte fissa del fondo	€ 78.574,50
Importo totale da destinare agli istituti della parte variabile	€ 93.763,05
A) Erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi per centri di costo correlati al merito individuale e all'impegno di gruppo, nonché a progetti speciali.	€ 54.925,53 3.360,00 (Progetto speciale PM) 800,00 (Progetto speciale riorganizzazione servizi finanziari) 3.000,00 (Progetto speciale insegnanti ex materna) 62.085,53 (Totale)
B) Corrispondere per le indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno/festivo, secondo la vigente normativa contrattuale.	€ 10.000,00
C) Compensare le attività svolte in condizioni particolarmente disagiate	€ 1.280,00
D) Compensare specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D non incaricato di funzioni dell'area delle Posizioni Organizzative in una misura non superiore a € 2.500,00.	€ 5.682,91
E) Incentivare le specifiche attività e prestazioni mediante l'utilizzazione delle risorse che sono indicate nella lettera K dell'art.15.	(Si tratta di risorse aggiuntive riguardanti l'applicazione di speciali normative tramite apposito regolamento)
F) Incentivazione ai sensi dell'art. 17, comma 7 del CCNL 1/4/1999 da destinarsi per l'anno 2009 al personale trasferito all'Unione	€ 3.375,15 + 100,00 = 3.475,15 per Funari Stefania a metà tempo dall'1/6/2010
G) Quota del salario variabile da trasferirsi all'Unione per l'anno 2009	€ 5.655,24 + 584,22 = 6.239,46 per Funari Stefania a metà tempo dall'1/6/2010
H) Importo da trasferire al 2011 per implementare il fondo del salario accessorio di quell'anno	€ 5.000,00

2. Le modalità di erogazione della produttività per centri di costo (PEG) sono descritte nell'art.4 del CCDI del 20/12/2005, nell'art. 4 del CCDI del 22/12/2008 e nel regolamento concertato a livello di area e approvato con delibera di G.C. n 127 del 23/12/2005 come successivamente modificata con delibera n. 13 del 9/2/2007 e citato CCDI del 22/12/2008.

ART. 11 – RIPARTO RISORSE DESTINATE ALLE ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE DAL PERSONALE

1. Le risorse complessive destinate a questo istituto nel 2010 ammontano a € 1.280,00 e sono così ripartite tra le varie tipologie previste dall'art. 4 del presente CCDI:


- a) **Personale impegnato nelle gestioni associate:** all'Istruttore Amministrativo referente del personale nell'ambito della gestione associata € 300,00 su base annua per una unità;
- b) **Educatrici impegnate nelle attività estive** Considerate 6 unità per 4 settimane ciascuna si prevede una spesa annua di circa € 700,00;
- c) **Personale che garantisce la propria presenza nelle giornate festive e prefestive, al di fuori dell'orario di servizio:** stimando n.10 interventi annui, si prevede una spesa di € 280,00 annui.

ART. 12 – RIPARTO RISORSE DESTINATE AI COMPENSI PER LE RESPONSABILITA' DEL PERSONALE DI CATEGORIA B, C, D

1. Le risorse complessive destinate a questo istituto nel 2010 ammontano a € 5.682,91 e sono così ripartite tra le varie tipologie previste dall'art.6 del presente CCDI.:


- a) **Dipendenti di cat. D non incaricato di posizione organizzativa con responsabilità di procedimento ed emanazione di atti aventi rilevanza esterna su delega in altro Settore di attività rispetto a quello di appartenenza:** Si prevede una unità, referente di presidio P.M. (€ 1.500,00) nonché delle attività economiche per i primi sei mesi del 2010 (€ 250,00), per una spesa di € 1.750,00 annui;
- b) **Dipendenti di cat. D non incaricati di posizione organizzativa aventi specifiche responsabilità senza emanazione di atti aventi rilevanza esterna:** Si prevede una unità (Istruttore Direttivo Amministrativo addetto ai servizi demografici) per una spesa annua di € 1.032,91. Si precisa che tale indennità comprende l'indennità prevista dal CCNL per gli Ufficiali di Stato Civile;
- c) **Personale addetto a servizi convenzionati svolgente attività di coordinamento:** Considerati tre settori interessati (finanziario; socio-educativo; segreteria), si prevede una spesa complessiva annua massima di € 1.500,00;
- d) **Ufficiali stato civile:** si prevede a tale titolo una spesa di € 300,00 annui per una unità di personale;
- e) **Ufficio URP:** si prevede a tale titolo una spesa di € 300,00 annui per una unità di personale;
- f) **Collaboratore Professionale capo squadra operai per il ruolo di coordinamento assegnato e lo svolgimento di funzioni plurime legate alla necessità di rapportarsi sia con i servizi esterni sia con Enti e aziende private:** si prevede a tale titolo una spesa € 800,00 annui per una unità di personale.

ART. 13 – RIPARTO RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI, TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO - FESTIVO



1. Le risorse complessive destinate a questo istituto nel 2010 ammontano a € 10.000,00 e sono così presuntivamente ripartite tra le varie tipologie previste dall'art. 5 del presente CCDI:

- indennità di rischio: € 1.800,00;
- indennità di turno e maggiorazione orarie: € 7.800,00;
- indennità di maneggio valori: € 400,00.

L. *Luca* *BR* *J* *,* 

ALLEGATO

**COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'**

(Stralcio delle determina n. 374 del 19/11/2010 del Segretario Generale)

1. Per il 2010 il fondo ex art.31 CCNL 22/1/2004 è costituito come segue:

1.1 PARTE FISSA

Unico importo, calcolato ai sensi dell'art.31, comma 2 CCNL 22/01/2004	€ 115.446,00
CCNL 5/10/2001 – Art. 4 comma 2 Applicazione art.4, comma 2, CCNL secondo biennio 2000/2001: retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam riferiti a personale comunque cessato dal servizio negli anni dal 2000 al 2008 Anno 2009	€ 20.353,17 € 1.487,46
CCNL 1/4/1999 – art.15, comma 5, per incremento delle dotazioni organiche	/
Economie sulle progressioni orizzontali realizzate nel 2009	€ 399,88
Economie sul fondo progressioni orizzontali anno 2009	€ 1.447,12
CCNL 22/01/2004 – art.32, comma 1 Incremento dello 0,62% del monte salari dell'anno 2001	€ 8.612,14
CCNL 22/01/2004 – art.32, comma 2 Incremento dello 0,50% del monte salari dell'anno 2001, essendo stata la spesa di personale dell'anno 2001 pari al 32,41 delle entrate correnti	€ 6.925,27
CCNL 22/01/2004 – art.32, comma 7 Incremento dello 0,20% del monte salari dell'anno 2001 per le alte professionalità	/
CCNL 09/05/2006– art. 4 comma 1 Incremento dello 0,50% del monte salari anno 2003 (1.1257.673,00x0,50%)	€ 6.288,37
CCNL 28/02/2008 art. 8 comma 2 Incremento dello 0,60% del monte salari dell'anno 2005 (1.287.635,00x0,60%)	€ 7.683,16
INCREMENTO PEO CCNL 22/01/2004	€ 1.819,57
INCREMENTO PEO CCNL 09/05/2006	€ 1.132,07
INCREMENTO PEO CCNL 31/07/2009	€ 266,07
TOTALE	€ 171.860,28

1.2 PARTE VARIABILE

CCNL 05/10/2001 – art.4, c.4 e CCNL 01/04/1999 – art.15, comma 1 Lett d) Le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, secondo la disciplina prevista dall'art.4, comma 4, lett. a) e b) del CCNL 5/10/2001.	€ 0,00
CCNL 01/04/1999 – art.15, comma 1 Lett e) Economie derivanti dall'applicazione del comma 59, art. 1 della legge 662/1996 per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.	€ 0,00
CCNL 5/10/2001 – art.4, c.3 e CCNL 1/4/1999 – art.15, comma 1 Lett k) Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17. <i>(Incentivi di progettazione e previsti da altre disposizioni di legge, da destinarsi esclusivamente al personale interessato con le modalità contenute negli accordi decentrati, ecc.)</i>	L'importo transiterà nel Fondo proveniente da altri Capitoli del Bilancio /
CCNL 01/04/1999 – art.15, comma 1 Lett m) Economie lavoro straordinario dell'anno 2009	€ 550,20
CCNL 01/04/1999 – art.15, comma 2 e 4	€ 0,00 (1)

A

Allegato

BR

★

1

Integrazione delle risorse economiche per un importo pari all'1,2% su base annua, determinato sul monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	Importo non erogabile ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL 31/7/2009 per non aver rispettato il patto di stabilità nell'anno 2005
CCNL 01/04/1999 – art.15, comma 5 Applicazione art. 15, comma 5, per aumento dei servizi e per le nuove attività	€ 0,00
CCNL 1/4/1999 – art.15, comma 1 Economie produttività collettiva ed individuale anno 2009 (risorse non assegnate in sede di liquidazione)	€ 983,20
Importo proveniente dal fondo 2009	€ 13.655,15
Incremento fondo ai sensi dell'art. 17, comma 7 del CCNL per incentivare il trasferimento del personale all'unione	€ 0,00 Importo non erogabile ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL 31/7/2009 per non aver rispettato il patto di stabilità nell'anno 2005
TOTALE	€ 15.188,55

PARTE FISSA	€ 171.860,28
PARTE VARIABILE	€ 15.188,55
Totale complessivo delle risorse	€ 187.048,83
+ oneri a carico Ente (26,46%)	€ 49.493,12
Totale generale	€ 236.541,95

NOTE

1) Il monte salari 1997, rideterminato senza il personale ATA ammonta a € 1.193.447,09 esclusi oneri. Conseguentemente l'1,2% ammonta a € 14.321,38.

A

Ungia

Pr

+

[Signature]